

## ***Lex mancipii e nuncupatio in due passi ciceroniani*** **(*de orat.* 1.13.178; *de off.* 3.16.65)**

1. Negli ultimi decenni sono stati elaborati, spesso con serio approfondimento, studi relativi al rapporto tra le *nuncupationes* e le *leges* negoziali, ed in particolare, naturalmente, tra le *nuncupationes* della *mancipatio* e le *leges mancipii* (o *mancipio dictae*).<sup>1</sup>

In questa sede, non affronterò certo il problema in generale, cercherò solo di studiare alcuni testi che sembrano assai significativi per quel problema, e che mi sembrano confermare la validità delle posizioni già da me altrove esposte (cfr. nt.1).

Prenderemo le mosse da un notissimo passo ciceroniano, estremamente importante per vari profili. Si tratta di *de off.* 3.16.65, un brano inquadrato in generale nella trattazione dei problemi etici che possono nascere dal rapporto tra *officia* e varie *utilitates* di chi opera (*de off.* 3.10.40ss.); e più specificamente nella trattazione dei problemi etici connessi alla valutazione del comportamento di chi, in occasione di rapporti con altri, specie in occasione di negozi giuridici, ometta di dichiarare alcunché o dichiarare circostanze non vere (*de off.* 3.12.50ss.).

*De off.* 3.16.65: *Hoc de iure praediorum sanctum apud nos est, ut in iis vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitatus esset, dupli poena subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta; quicquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, praestari oportere.*

Cicerone contrappone ad un sistema della responsabilità del venditore per i *vitia* d'un *praedium* secondo criteri vigenti al suo tempo e frutto dell'interpretazione dei *iuris consulti*, un più antico regime stabilito dalle XII Tavole. Qui giova fermare la nostra attenzione solo sul regime decemvirale, che oggi viene attribuito ad un precetto che, in *FIRA I*<sup>2</sup>, è 6.2, ed è posto ragionevolmente in immediata consecuzione rispetto al celebre 6.1: *Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*. Di XII Tab. 6.2, gli studiosi non tentano alcuna ricostruzione testuale; ma si può essere abbastanza certi che in esso ricorressero le locuzioni *lingua nuncupare*<sup>2</sup>, e *dupli*<sup>3</sup>, nonché un cenno al negozio in ordine al quale la norma è dettata,

---

<sup>1</sup> Citeremo soltanto F.CANCELLI, *L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano*, 1963, 28ss.; N.BELLOCCI, *La struttura del negozio di fiducia nell'epoca repubblicana. I. Le nuncupationes*, 1979; e soprattutto, assai di recente, S.RANDAZZO, *Leges mancipii - Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, 1998. In quest'ultimo lavoro è utilmente esaminata tutta la letteratura precedente, a partire da Jehring (spec. pp. 6-34). Le mie convinzioni al riguardo sono espresse sinteticamente, ma con riferimento alle più importanti fonti, soprattutto in *Gli atti negoziali del diritto privato romano*, 1982, 45-47.

<sup>2</sup> Che si trova già nel logicamente precedente versetto XII Tab. 6.1, che è riferito - per intero, o nella sua parte essenziale (cfr., al riguardo, un mio piccolo studio in corso di pubblicazione in *Minima epigraphica et papyrologica*, intitolato *Nuncupata pecunia e XII Tavole*) - in Fest., v. '*Nuncupata pecunia*' (L. 176); v. a. *lingua nuncupare* in Varr., *L.L.* 7.8 (in un formulario dell'augure); e Cic., *de orat.* 1.57.245, ove è citata con esplicita menzione delle XII Tavole una parte di XII Tab. 6.1: *uti lingua nuncupassit*.

<sup>3</sup> Per questo termine decemvirale in relazione alla *poena dupli*, cfr. XII Tab. 8.6 e 12.3.

un negozio connesso alla vendita di un fondo, quindi, con ogni probabilità un cenno al *mancipium facere*, come in XII Tab. 6.1, ed al suo oggetto (*praedium*). Ma a me sembra lecito ipotizzare pure che in XII Tab. 6.2 ricorresse anche una forma del verbo *infitiari*, che Cicerone usa (cfr. XII Tab. 8.2, con il verbo *fatiatur*, forma antica da *fateri* - di cui *infitiari* è il corrispondente negativo - supposto da Schöll in Gell. 15.13.11, in luogo del *fariatur* dei manoscritti).

In effetti, sembra ragionevole supporre che XII Tab. 6.2 abbia irrogato una *poena dupli* a colui che non avesse dichiarato, pur conoscendoli, i vizi del fondo che mancipava. Oggetto di *infitiatus esset*, nella frase ciceroniana, è certo il *quae* immediatamente precedente, che si riferisce, altrettanto certamente, all'ancora precedente *ea* (*ea praestari*), che, a sua volta, è da collegare con il sostantivo *vitia* nella parte iniziale del periodo (*vitia dicerentur, quae nota essent venditori*). In questa ovvia interpretazione del precetto decemvirale, *infitiari* è usato con un valore che non è quello normale e corrente in età progredita di “negare quanto viene detto”; bensì con il valore, che potrebbe corrispondere al più probabile senso originario, di “non dichiarare” (*in e fateor*). Se questo è vero, la risalenza del verbo *infitiari* allo stesso linguaggio decemvirale sembra probabile.

Quel che mi pare certo, comunque, e che più importa, è che le XII Tavole usassero la locuzione *lingua nuncupare* (oppure solo *nuncupare*, ma è meno verosimile dato il tenore del passo ciceroniano) per predicare dichiarazioni con menzione dei *vitia* d'un fondo mancipato, che fossero noti al *mancipio dans*. Quando, nel passo ciceroniano trascritto, leggiamo ...*ea praestari, quae essent lingua nuncupata*, mi pare sicuro, come or ora ho detto, che *ea* si riferisca a *vitia* di cui è discorso nel periodo precedente; e quindi deve pensarsi che XII Tab. 6.2 parlasse di *lingua nuncupare vitia* del fondo mancipato.

Secondo la più naturale interpretazione del testo del *De officiis*, parrebbe che questa *nuncupatio* relativa ai *vitia* fosse pronunciata (formalmente, si sa: le fonti<sup>4</sup> insistono su questo punto) dal *mancipio dans*. E ciò sarebbe logico anche perché è dalla mancata *nuncupatio* in questione che nasce per lui la *poena dupli*. Però non si può escludere che la *nuncupatio* relativa ai vizi fosse pronunciata, invece, dallo stesso *mancipio accipiens* nella sua dichiarazione di acquisto (*meum esse aio*). Ciò, naturalmente, sulla base di un accordo con l'alienante.

Nella struttura normale della *mancipatio* secondo la descrizione di Gai 1.119 a parlare è soltanto il *mancipio accipiens*; tuttavia non bisogna dimenticare che una *nuncupatio* del *mancipio dans* è presente nel testamento librato (Gai 2.104, che, com'è notissimo, dopo aver riferito le parole solenni del testatore che rinviano alle *tabulae ceraeque*, specifica *et hoc dicitur nuncupatio*). Per mio conto, ritengo possibile che in età risalente (e anche in epoca decemvirale) le *nuncupationes* delle mancipazioni fossero pronunciate solo dall'*accipiens* e consistessero nella dichiarazione *Meum esse aio* da sola, o con l'aggiunta di particolari circostanze concordate con

---

<sup>4</sup> Cfr. soprattutto i notissimi Gai 2.104 (le parole solenni del testare *per aes et libram* sono *nuncupata*, e *nuncupare* è *palam nominare*); Fest., v. 'Nuncupata pecunia' (*nuncupata* = *nominata, certa, nominibus propriis pronuntiata*; *nuncupata* = *promissa, testificata, circumscripta, recepta*); Varr., *L.L.* 6.60 (*nuncupare* = *nominare*); Val. Max. 5.10.1 (*nuncupatio verborum sollemnium*); in Varr., *L.L.* 7.8 si riferisce un formulario augurale in cui *lingua nuncupare* accenna a precedenti parole solenni dette dallo stesso augure. Si possono

il *mancipio dans* (ad es. *Hoc praedium, in quo ius eundi Titii est, meum esse aio*, nel caso di un *vitium* costituito da una servitù di *iter* gravante sul fondo alienato). Successivamente penso sia sorta la pratica di un'autonoma *nuncupatio* del *mancipio dans*.

E' appena il caso di sottolineare la necessità dell'accordo tra *mancipio dans* e *accipiens* in ogni caso, per la strutturazione concreta della forma dei *verba* della *mancipatio*, certo su consiglio dei pontefici e poi dei giuristi laici.

In questa prospettiva, a tacer d'altro, va ricordato un brevissimo testo famoso di Gaio nel suo commento alle XII Tavole, D.2.14.48: *In traditionibus rerum* (è accettato da tutti gli studiosi, credo, un riferimento originario alle mancipazioni) *quodcumque pactum sit, id valere manifestissimum est*.

E' probabile che Gaio stesse commentando proprio XII Tab. 6.2, relativo al dovere di *lingua nuncupare* i vizi, dovere di cui dà notizia il solo Cic., *de off.* 3.16.65 più su trascritto; e che in ordine alla formulazione consueta della *nuncupatio*, Gaio facesse notare la rilevanza dell'accordo tra le due parti negoziali. Meno probabile mi pare un riferimento di D.2.14.48 a XII Tab. 6.1, come fanno molti editori delle XII Tavole: XII Tab. 6.1 non offriva espliciti profili utili per chiamare in campo un *pactum*.

**2.** Due altri notissimi passi ciceroniani trattano di una formale dichiarazione aggiunta ad una *mancipatio*, questa volta certamente attribuita al *mancipio dans*, senza che venga usata la locuzione *nuncupare*. Si tratta di *de orat.* 1.39.178 e *de off.* 3.16.67. Il primo passo è incluso in un tratto del discorso in cui Cicerone, fingendo di riferire il pensiero di Lucio Licinio Crasso, parla di quella deprecabile ignoranza del *ius civile* che caratterizzava di regola gli oratori, e che concretava anzi una loro vera e propria *impudentia* (1.38.173) e *arrogantia* (1.38.174); e citava vari casi concreti di orazioni con riferimento necessario a problemi giuridici, nonché di errori inescusabili di questo o quell'oratore (1.38.173-1.40.184), accennando naturalmente a numerose liti giudiziarie per cui sarebbe stata indispensabile una buona conoscenza del *ius civile*.

Il secondo passo è incluso nello stesso tratto del discorso ciceroniano che ingloba *de off.* 3.16.65 che abbiamo studiato nel paragrafo precedente.

*De orat.* 1.39.178: *Quid? Nuper, cum ego, C. Sergii Oratae, contra hunc nostrum Antonium* (è il grande oratore Marco Antonio, censore nel 107 a.C.) *iudicio privato causam defenderem, non omnis nostra in iure versata defensio est? Cum enim Marius Gratidianus aedes Oratae vendidisset, neque servire quandam earum aedium partem in mancipii lege dixisset, defendebamus quidquid fuisse incommodi, in mancipio id si venditor scisset, neque declarasset, praestare debere*.

Allo stesso processo Cicerone allude pure, molti anni dopo, quasi al termine della propria esistenza, in *de off.* 3.16.67:

---

vedere, se si vuole, due miei brevi studi: *Verba concepta e consapevolezza interiore in due antichi riti romani*, in *AUPA* 42, 1992; *Nuncupata pecunia e XII Tavole* cit.).

*M. Marius Gratidianus ... C. Sergio Oratae vendiderat aedes...Eae serviebant, sed hoc in mancipio Marius non dixerat...Ius Crassus urgebat: "Quid vitii venditor non dixisset sciens, id oportere praestari"; aequitatem Antonius: "quoniam id vitium ignotum Sergio non fuisset, qui illas aedes vendidisset (Sergio Orata aveva venduto, in passato, quella casa a Gratidiano, e ora questi gliela rivendeva), nihil fuisse necesse dici"...*

E' chiaro che, in questo caso, la dichiarazione di *vitia* è pensata come pronunzia del *mancipio dans*. Questa notizia ciceroniana è, naturalmente, in stretta correlazione (a titolo di esempio) con il passo quasi immediatamente precedente in *de off.* 3.16.65 già studiato.

La lettura di *de orat.* 1.39.178 e *de off.* 3.16.67 mostra in modo sicuro che l'esistenza di una servitù passiva sul fondo mancipato era tecnicamente un *vitium* (nel *De oratore* si parla di *incommodum*, ma nel *De officiis* si parla espressamente di *quid vitii*), rispetto al quale sussisteva per il *mancipio dans sciens* (*id si venditor scisset*, nel passo del *De oratore*; *sciens* nel *De officiis*), il dovere giuridico di enunziarlo esplicitamente.

Entrambi i passi non usano, al riguardo, *nuncupare* come, ma solo in riferimento al precetto di XII Tab. 6.2, si diceva in *de off.* 3.16.65; bensì *dicere* (*de orat.*: *neque...dixisset*; *de off.*: *non dixerat... non dixisset*; *nihil fuisse necesse dici*; di *dicere* si parlava anche in *de off.* 3.16.65: *vitia dicerentur*; *nisi nominatim dictum esset*), o *declarare* (*de orat.*: *neque declarasset*). Ma proprio il confronto con *de off.* 3.16.65 rende sicuro che la dichiarazione cui entrambi i passi si riferiscono fosse tecnicamente una *nuncupatio*.

Occorre aggiungere, del resto, che l'identità di fattispecie tra *de off.* 3.16.65, da un lato, e *de off.* 3.16.67 e *de orat.* 1.39.178, da un altro lato, è confermata da un ulteriore dato. Tutti e tre i passi, infatti, accennano tecnicamente al dovere di *praestare*. La *lex* con *mentio servitutis*, sul piano dei vizi dell'oggetto mancipato, era ricordata originariamente in alcuni noti passi, da cui poi i compilatori tolsero la menzione della *mancipatio*. Qui basti citare, a parte Varro, *L.L.*5.27 e Cic., *de orat.* 1.39.179, almeno D.8.2.17.3; 33; 35pr.; D.8.3.29; D.8.4.3;6pr. e 3a; D.18.1.33.<sup>5</sup>

Quel che a noi interessa è il fatto che, mentre in *de off.* 3.16.67 si parla solo di *in mancipio dicere*, *de orat.* 1.39.178 si riferisce a quella che in *de off.* 3.16.65 è pensata certamente come *nuncupatio* (cfr. *quae essent lingua nuncupata*; si tratta di qualificazione tecnica, come è provato, a tacer d'altro, dal richiamo a XII Tab. 6.2), usando invece la locuzione, altrettanto tecnica, come risulta da numerosissime e note attestazioni delle fonti, *lex mancipii* (cfr. *neque ... in mancipii lege dixisset*).

**3.** La conclusione che mi sembra dover trarre dal breve confronto tra passi ciceroniani che ho svolto è obbligata: il *nuncupare* poteva prendere la forma di una *lex mancipii*.

---

<sup>5</sup> Cfr. S.RANDAZZO, *op. cit.*, 91ss., con esclusione dall'ambito delle *leges mancipii* di alcuni passi che a me sembrano, invece, certamente relativi ad esse. Ad es., la natura di *lex mancipii* nella clausola menzionata in D.8.3.29 è garantita, credo, oltretutto, dal fatto che il frammento proviene dalla stessa opera di Alf.-Paul. da cui è escerpito D.8.2.33; in D.8.4.6.3a, malgrado sicure alterazioni, la locuzione *si quis in tradendo dixerit fundum servire* non pare possa alludere ad altro che ad una *lex mancipii*.

Sappiamo dalle fonti che le *leges mancipii* costituivano certamente delle clausole tipiche aggiunte al negozio librare.<sup>6</sup> In base alle testimonianze ciceroniane vedute si deve ammettere che, in età risalente, alle *leges mancipii* ci si riferisse con (o anche con) le locuzioni *nuncupare* e *nuncupatio*. Ciò non può certo sorprendere, dato che è da ritenere che, nell'epoca più antica, sia stata la giurisprudenza pontificale a creare, con *verba* solenni e immutabili, le clausole che potevano o dovevano essere utilizzate in tutti i negozi verbali del *ius civile*. E *nuncupare* dovette certo significare, appunto, pronunciare *verba* solenni e immutabili. Al riguardo, si devono innanzi tutto ricordare i passi celebri richiamati più su (nt. 4), da cui la caratteristica che poniamo in rilievo è chiaramente espressa. Così, nei cenni festini al rinvio di Cincio al fenomeno di pronunciare la *pecunia nominata, certa, nominibus propriis*, ed al richiamo di Santra alla *pecunia promissa et quasi testificata, circumscripta, recepta*; così, ancor più esplicitamente, in Val.Max. 5.10.1 che collega direttamente *nuncupare* e *verba sollemnia*. Ma decisivo è certo l'uso che di *nuncupare* fa Gai 2.104, malgrado la spiegazione, certo sbagliata e riduttiva, *palam nominare*: l'essenziale è che Gaio connetta *nuncupatio* ad una formula verbale rigorosa e solenne. Ancor più decisivi sono, da un lato, il tenore famoso di XII Tab. 6.1 con la menzione del *lingua nuncupare* come dato cui si collega un *ius esse*, da un altro lato, il *lingua nuncupare* che il formulario augurale riferito da Varr., *L.L.* 7.8 usava proprio per le solenni formule degli Auguri. Né si può trascurare il frequentissimo riferimento, nelle fonti, al *vota nuncupare*, attività che necessariamente sarà da concepire, in età risalente, come connessa alla pronuncia di parole che, per la natura della loro portata (impegno nei confronti di una divinità) e per la natura dell'effetto che dovevano produrre (compimento di atti futuri), non potevano essere che rigorosamente prestabilite e solennemente enunziate.

L'uso della locuzione *lex mancipii* per indicare quel particolare tipo di *nuncupare* che era costituito da clausole negoziali aggiunte (come emerge innegabilmente da Cic., *de orat.* 1.39.178) è facilmente comprensibile. *Lex* viene in questione, non già per il valore normativo della clausola stessa (che, certo, tuttavia, obbligava ad un comportamento), bensì proprio perché il più probabile valore originario di *lex* è quello di pronuncia di *verba sollemnia*. Ciò emerge, come è noto, dalla locuzione *lege agere* (un'eco distorta del senso originario di *lege agere* mi pare debba cogliersi in Gai 4.11, testo in cui si sottolinea che, per alcuni, le *legis actiones* erano *immutabiles* perché *legum verbis accomodata*: il che è certo erroneo, ma è egualmente significativo per il rilievo del formalismo verbale rigorosissimo); e forse dal formulario della stessa *mancipatio* del testatore *per aes et libram* riferito in Gai 2.104. In questo formulario ricorrono, come si sa, le parole *ita lego*; esse potrebbero bene alludere specificamente alla pronuncia della formula rituale. Ulteriore argomento può esser tratto da XII Tab. 5.3, in cui la famosa prescrizione *uti legassit...ita ius esto*, appare estremamente simile a quella *uti lingua nuncupassit, ita ius esto* di XII Tab. 6.1, sì da far pensare possibile che *legare* in quel precetto decemvirale indicasse il *nuncupare* particolare costituito dal formulario dei più antichi testamenti orali (nonché all'or ora richiamata *nuncupatio* con *ita lego* del testamento librare). Ancorché tarda, sembra preziosa anche la nota testimonianza di ps.Servius, *ad Aen.* 3.89, che parla d'una *species augurii* detta *legum dictio* perché realizzata *certa nuncupatione verborum: dicere leges*

---

<sup>6</sup> Utile è la vasta rassegna testuale in S.RANDAZZO, *op. cit.*

è, quindi, una *certa nuncupatio verborum*. E ciò spiega bene perché Cicerone usa la locuzione *mancipii lex* (in *de orat.* 1.39.178) per una clausola negoziale cui le XII Tavole (citate in *de off.* 3.16.65) si riferivano con il verbo *nuncupare*.